

Legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari alla Fondazione Bibliomedia

del 19 dicembre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 2003²,

decreta:

Art. 1

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari annui alla Fondazione Bibliomedia nei limiti dei crediti stanziati.

² L'Assemblea federale approva con decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.

Art. 2

La Fondazione sottopone ogni anno per approvazione al Dipartimento federale dell'interno il preventivo, il rapporto di gestione e il consuntivo.

Art. 3

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2007.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2003

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2003

Il presidente: Fritz Schiesser

Il segretario: Christoph Lanz

RS 432.28

¹ RS 101

² FF 2003 5397

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Sempreché non sia presentata domanda di referendum entro il 22 aprile 2004³, la presente legge entra in vigore il 1° maggio 2004.

6 aprile 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

³ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 22 aprile 2004 (Cancelleria federale), FF **2004** 11.